

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3991

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIMONETTI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI**

Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e altre disposizioni in materia di deroghe, in favore di particolari categorie di lavoratori, alla disciplina sull'accesso al pensionamento e sulla decorrenza delle prestazioni pensionistiche

*Presentata il 21 luglio 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È a tutti noto che la cosiddetta « settima salvaguardia », contenuta nella legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), che interviene in materia di deroghe ai requisiti previdenziali introdotti dalla legge Fornero nel dicembre 2011, non ha purtroppo messo la parola fine a questa triste vicenda. Ancora una volta, come già avvenuto in occasione dei precedenti sei provvedimenti, il Governo ha deciso di salvaguardare una ristretta platea di soggetti, solo 26.300 lavoratori su 49.500 esodati ancora da salvaguardare, lasciando prive di copertura ben 23.200 persone. Sono da aggiungere altri

10.800 lavoratori in mobilità, che maturano i requisiti al termine della stessa con versamenti volontari di contributi, per un totale di 34.000 soggetti.

La settima salvaguardia, in sintesi, ha riconosciuto il beneficio di accedere alla pensione secondo le regole previgenti alla riforma Fornero ricalcando, sostanzialmente, la sesta salvaguardia (legge n. 147 del 2014), dalla quale si differenzia per lo spostamento del termine per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio 2017 e per l'inclusione dei lavoratori titolari del trattamento speciale edile e dei lavoratori in

mobilità provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale.

Ci sono tuttavia anche talune restrizioni rispetto alla precedente salvaguardia: ad esempio non vi rientrano i lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei permessi di cui alla legge n. 104 del 1992 (oggetto dell'intervento cosiddetto « dei vasi comunicanti ») né i lavoratori autonomi, né quelli agricoli, né gli stagionali che nel 2011 avevano concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato.

Per questi motivi intendiamo riproporre, con la presente iniziativa legislativa, un'ottava salvaguardia, auspicando che sia quella conclusiva e che, ancora una volta,

colpi di mano della maggioranza di Governo non la traducano in un limitato prolungamento di un anno delle tutele già previste a legislazione vigente, alimentando l'iniquità sociale che già caratterizza questa vicenda.

Il testo richiama il criterio già proposto con la proposta di legge della Lega Nord sulla settima salvaguardia (atto Camera n. 3002) e cioè quello della tutela degli aventi diritto mese dopo mese in base al conseguimento dei requisiti per l'accesso alla pensione secondo le norme previgenti al decreto-legge n. 201 del 2011. Ciò per rimediare, come più volte ribadito, ad una stortura delle salvaguardie finora messe in campo, le quali non prevedono appunto un giusto ordine cronologico nella maturazione dei requisiti ai fini della fruizione del beneficio della salvaguardia stessa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, alinea, dopo le parole: « i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle lavoratrici il cui rapporto di lavoro si è risolto in ragione di accordi di incentivo all'esodo, collocate in mobilità, licenziate o comunque cessate dal rapporto di lavoro, a qualunque titolo, prima della data di entrata in vigore del presente decreto alle quali continua ad applicarsi il requisito anagrafico di 60 anni, »;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

c) al comma 14:

1) all'alinea, dopo le parole: « in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « , escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, » dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° settembre 2016, nel limite massimo di 3.000 soggetti, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e » e le parole: « comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 8 e 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243 »:

2) alle lettere b), c) ed e) le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

d) l'alinea del comma 15-*bis* è sostituito dal seguente: « In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: ».

## ART. 2.

### *(Requisiti di accesso e decorrenza delle prestazioni pensionistiche).*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicem-

bre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, nonché dai commi 263 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, a decorrere dal primo mese di esclusione e poi dal 1° gennaio 2017 secondo il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie degli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse delle prime sette salvaguardie confluite nel fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e delle economie previste dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelle derivanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, fatte salve le somme già individuate a copertura delle deroghe certificate con i precedenti provvedimenti, ai seguenti soggetti che maturano mese dopo mese i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, eventualmente preceduti da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre

2011, che documentano tali date di cessazione delle aziende o tali procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2017, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, dalla fine del medesimo periodo, dei requisiti utili a comportare la decorrenza con le norme vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, e del citato articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato pieno o parziale, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista di mobilità, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma, anche qualora coincidenti con la data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori di cui alla presente lettera, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a richiesta, i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, i lavoratori artigiani falliti al 31 dicembre 2011, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente a coloro che hanno fruito nel 2011 dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o del congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per assistenza di parenti disabili gravi viventi all'atto della domanda di salvaguardia, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico, per lavoro a chiamata o con rapporto di natura subordinata in aziende di dimensione inferiore a quindici dipendenti, seguito da successivo licenziamento per cause non imputabili al lavoratore, non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia di cui alla presente legge. All'articolo 1, comma 194, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 »; alla lettera d) del citato articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013, le parole: « i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio

2007 e il 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale prima del 31 dicembre 2011 »;

c) ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro prima del 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito. L'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico, per lavoro a chiamata o con rapporto di natura subordinata in aziende di dimensione inferiore a quindici dipendenti, seguito da successivo licenziamento per cause non imputabili al lavoratore, non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia di cui alla presente legge;

d) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni e non superiore ai venti anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e che risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 16 del 1° febbraio 2013, con o senza autorizzazione ai versamenti volontari, con o senza versamenti di contribuzione volontaria, anche se hanno il lavoro a tempo determinato dopo il 1992 e a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio



2017, dei requisiti sulla base della disciplina vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito;

*e)* ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 20 luglio 2007, purché l'autorizzazione non sia antecedente al 31 dicembre 2004 e che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2017, dei requisiti sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito;

*f)* ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2017, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie degli aventi diritto al requisito.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, sia all'INPS che alle direzioni territoriali del lavoro, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavo-

ratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. Le direzioni territoriali del lavoro comunicano entro un mese dal termine dei sessanta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il numero di istanze pervenute per ogni tipologia di lavoratori di cui al presente articolo al fine di avere evidenza dell'utilizzo totale delle risorse disponibili nel fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di quelle derivanti dalle economie previste dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dell'eventuale occorrenza di ulteriori risorse. L'INPS procede mensilmente al monitoraggio delle istanze di salvaguardia di cui al presente comma, provvedendo a pubblicare mensilmente nel proprio sito *internet* istituzionale i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sulla base della data del requisito e avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle in corso di lavorazione, quelle non accolte e le relative motivazioni. L'INPS procede, altresì, al monitoraggio mensile delle risorse necessarie a copertura delle istanze presentate mese dopo mese, fino all'utilizzo totale, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sette precedenti provvedimenti, delle risorse disponibili delle prime sette salvaguardie confluite nel fondo di cui al citato articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, i cui stanziamenti sono a tale fine vincolati.

3. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette mensil-

mente alle Camere una relazione, pubblicata anche *on line* sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati, all'ammontare delle risorse finanziarie utilizzate e di quelle ancora disponibili.

4. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 3.

*(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario e marittimo).*

1. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente comma » e le parole: « ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, al traghettamento dalla formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi ».

#### ART. 4.

*(Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia).*

1. I benefici di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciuti nel limite di 34.000 soggetti e nel limite massimo di 260 milioni di euro per l'anno 2017, di 470 milioni di euro per l'anno 2018, di 409 milioni di euro per l'anno 2019, di 314 milioni di euro per l'anno 2020, di 208 milioni di euro per

l'anno 2021, di 130 milioni di euro per l'anno 2022, di 51 milioni di euro per l'anno 2023, di 13 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché con le risorse del fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con le economie previste dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con quelle derivanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sette precedenti provvedimenti. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del presente comma.

2. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 3 dell'articolo 2 il fabbisogno derivante dal numero delle istanze accolte ai sensi della presente legge risulti superiore alle risorse ancora disponibili e non utilizzate dai precedenti sette provvedimenti di salvaguardia come derivanti dall'avanzo di amministrazione delle entrate già accertate e vincolate alle misure di salvaguardia ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede, quanto alle necessità eccedenti gli stanziamenti in essere a legislazione vigente, a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio.

